

COMUNE DI PONDERANO

PARTE 01

TITOLO 01 ELEMENTI COSTITUTIVI

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

AUTONOMIA E FUNZIONI

01. IL COMUNE DI PONDERANO (NEL SEGUITO "COMUNE" E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DELLE LEGGI DELLO STATO E DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' E NE ASSICURA LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONE OPERANDO AFFINCHÉ ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO ED RINNOVAMENTO, I VALORI PIU' ELEVATI, ESPRIMENDO L' IDENTITA' ORIGINARIA ED I

CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LA COMPONE.

03. IL COMUNE HA FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI

O DELEGATEGLI DALLE LEGGI DELLO STATO O DALLA REGIONE.

04. PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE

01. IL COMUNE COMPRENDE PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO

TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE (SI ESTENDE PER HA 703) E CONFINA CON I COMUNI DI

GAGLIANICO - BORRIANA - BIELLA - SANDIGLIANO - OCCHIEPPO INFERIORE - MONGRANDO.

03. IL PALAZZO CIVICO E' UBICATO IN PIAZZA GARIBALDI 01 .

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE

COMUNALE PARTICOLARI ESIGENZE, ESSI POSSONO, PERALTRO, RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA DETTA SEDE.

05. LA MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA

SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DELIBERATA SOLTANTO DAL

CONSIGLIO, PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE GLI ABITANTI INTERESSATI.

ART. 03

GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI PONDERANO FA USO "AB ANTIQUO" DI UNO STEMMA COSI' DESCRITTO: D' AZZURRO AL CASTELLO D'ORO MERLATO ALLA GHIBELLINA

FINESTRATO DELLO STESSO MATTONATO DI NERO E TORRICELLATO A SINISTRA
DI
UNA TORRE D'ORO CON IL BRACCIO VESTITO D'ARGENTO MOVENTE DAL
LATO DESTRO DEL CASTELLO E TENENTE NELLA MANO DI CARNAGIONE UNA
BILANCIA

D'ORO. E CONSEGNATO IN DATA 23.08.1689 AI SENSI
DELL'EDITTO DUCALE DEL 23.05.1687 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE ACCOMPAGNATO
DAL
SINDACO ASSESSORE DELEGATO PUO' ESSERE ESIBITO IL GONFALONE
COMUNALE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI,
SONO
VIETATI.

ART. 04

TUTELA DEL PATRIMONIO PROMOZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL'AMMINISTRAZIONE

LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E DI
EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

02. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO,
NEL

QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI,
DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI,
COMMERCIALI ED AGRICOLI.

03. TUTELA E PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO,
GARANTENDONE IL
GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

04. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE
NELLE
SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI
LOCALI.

05. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE
SONO

INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE
COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 05

COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE NORME PREVISTE DAL
PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE,
DI

STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A

QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL
GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
PER

SERVIZI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATI
DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI
FINANZIARI PER ASSICURARLE RISORSE NECESSARIE.

04. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO
DELEGATE

DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO
A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL' AMBITO DEGLI STANZIAMENTI
CONCORDATI

ALL' ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA
REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE
DELIBERAZIONI,

DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO
ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01
AVVALENDOSI

DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE
CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

03. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE LA ACCESSIBILITA' E L' INTEGRALITA'

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO LA GIUNTA IL SINDACO

CAPO 02

ART. 08

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L' INTERA COMUNITA' E NE
DETERMINA

L' INDIRIZZO ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA; ESERCITA LA
POTESTA' AD ESSO ESPRESSAMENTE CONFERITA DALLA COSTITUZIONE
DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

03. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL' ELEZIONE, ALLE CAUSE DI
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI
CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 09

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 10

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN

CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N.

154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE,

PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI, DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE

DEGLI INELEGGIBILI E L' AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI TUTTE LE

NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI

ALL' ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI

SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON

APPOSITO REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA

ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE,

DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO

LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L' ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI

SONO STABILITE DALLA LEGGE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

09. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L' ASSISTENZA SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI

ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL' ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN

PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

ART. 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE ORGANO RAPPRESENTATIVO DELL'INTERA COMUNITA' DETERMINA, L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE, ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI PER L'ATTIVITA':

A) DEGLI ORGANI E DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE;

B) DELLE GESTIONI CONVENZIONATE DEI CONSORZI, SOCIETA' CHE HANNO PER FINE

L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGETTI, INTERVENTI, EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE OD ALLE QUALI

LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI.

02. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI AL PUNTO B) DEL PRECEDENTE COMMA L'ATTIVITA' CONTROLLO E' ESERCITATA NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAGLI ORDINAMENTI DI CIASCUNO DI ESSI.

03. IL CONSIGLIO VERIFICA, CON LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO, COERENZA DELL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA CON INDIRIZZI GENERALI DALLO STESSO

ESPRESSI E CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, ACCERTARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' PERSEGUA I

PRINCIPI AFFERMATI DALLO STATUTO E LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA.

04. E' ISTITUITO, CON INIZIO DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, IMPOSTATO SECONDO I CRITERI E CON GLI STRUMENTI

PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CHE UTILIZZERA' LE TECNICHE PIU' IDONEE PER CONSEGUIRE RISULTATI ELEVATI NEL FUNZIONAMENTO

DEI SERVIZI PUBBLICI E NELLA PRODUZIONE DI UTILITA' SOCIALI.

05. IL REGOLAMENTO PREVEDE MODALITA' E TEMPI PER L'INOLTRO AL SINDACO, ALLA

COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AL REVISORE DEI CONTI DEI RISULTATI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E DEGLI

INDICATORI DI BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO PER IL SISTEMATICO CONTROLLO DELLA GESTIONE. LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO,

CON RELAZIONI PERIODICHE, LE PROPRIE VALUTAZIONI E LO

INFORMA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI.

06. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA

LEGGE E, COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE:

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO RITENUTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO;

C) SOTTOPONENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULANDO IN BASE AD ESSI EVENTUALI PROPOSTE;

D) PARTECIPANDO CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTIVE, ALLE ADUNANZE DEL

CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

E DEL CONTO CONSUNTIVO E TUTTE LE VOLTE CHE LO STESSO SARA' INVITATO DAL

SINDACO, E/O DAL CONSIGLIO COMUNALE PER RIFERIRE O DARE O

DARE PARERI CONSULTIVI SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

07. LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DEGLI ENTI ED ORGANISMI DI CUI AL PUNTO

B) DEL

PRIMO COMMA E' ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, A

MEZZO DEL SINDACO E CON LA COLLABORAZIONE CON LA GIUNTA, SECONDO LE NORME STABILITE DAI LORO ORDINAMENTI E DAL REGOLAMENTO

COMUNALE.

A) ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE, CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' E AI

PROCEDIMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI;

B) IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DEL COMUNE AI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA

E LEGALITA' ONDE GARANTIRE IL BUON ANDAMENTO E

L'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE;

C) PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE,

REGIONALE, E STATALE;

D) ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE.

08. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A

CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI

COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL

PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE

ESIGENZE

COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

09. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO

SONO PREVISTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI.

ART. 12

CONVOCAZIONE E SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO

SENTITA GIUNTA E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO.

03. PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DELLA GIUNTA;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEL CASO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL PRECEDENTE COMMA, L'ADUNANZA DEVE

ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

05. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE

QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

PREVISTE DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. B), DELLA L. N. 142/1990 .

06. GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ART. VENGONO ASSOLTI DAL

CONSIGLIERE ANZIANO IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZE,

RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PREVEDE

STRUMENTI DI GARANZIA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI.

ART. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE E' REGOLATA DALLA LEGGE. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA

EDI CONTROLLO CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE AL CONSIGLIERE SONO DISCIPLINATE AL

REGOLAMENTO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE

HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO A ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO

COMUNALE.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE VANNO RASSEGNALE AL SINDACO

IL QUALE E' TENUTO A INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO

DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO SUCCESSIVA ALLA DATA DELLA STESSA.

LE

DIMISSIONI SONO EFFICACI DAL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE E

DIVENTANO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRE GRUPPI CONSILIARI (SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO), DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA VENGANO COSTITUITI I GRUPPI E NON VENGA NOMINATO IL CAPOGRUPPO, TALE FUNZIONE VERRA' ESERCITATA DAL CONSIGLIERE, NON COMPONENTE LA GIUNTA, CHE ABBA RIPIORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DELLA LISTA. CIASCUN GRUPPO DEVE ESSERE COMPOSTO DA ALMENO DUE CONSIGLIERI, FATTA SALVA L'APPARTENENZA A PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SEGRETARIO IL NOME DEL CAPO GRUPPO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO SUCCESSIVO ALLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO STESSO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPO GRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' "ANZIANO" DEL GRUPPO, SECONDO IL PRESENTE STATUTO. I CONSIGLIERI CHE NON POSSANO COSTITUIRE UN GRUPPO O CHE NON ABBIANO DICHIARATO VOLER APPARTENERE AD UN GRUPPO FORMANO IL GRUPPO MISTO. CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN CAPOGRUPPO IN UNA RIUNIONE DEL GRUPPO APPOSITAMENTE CONVOCATA, IN DIFETTO E' CONSIDERATO TALE IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DEL GRUPPO STESSO.
02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 15

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, I REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ARTT. 21 D.P.R. 616/1977).

ART. 16

COMMISSIONI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE

ATTIVITA' DI

COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI, LE LORO COMPETENZE, IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI.

03. QUALORA LA SPECIFICITA' O LA TECNICITA' DEGLI ARGOMENTI LO RICHIEDANO, E

LO DECIDE LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE, POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI I RAPPRESENTANTI DI ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E TECNICI, RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE DEL TERRITORIO.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI POSSONO ISTITUIRSI PER L'ESAME DI

DETERMINATE MATERIE RIGUARDANTI QUESTIONI PARTICOLARI LA CUI INDIVIDUAZIONE SPETTA UNICAMENTE AL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA NOMINA DEI PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI, OVE QUESTE NON SIANO PRESIEDUTE DAL SINDACO;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

C) LE FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE

QUALI, PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE

OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA

PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 18

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO MEZZO DI MESSO NOTIFICATORE.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 19

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O

IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA

SENZA GIUSTIFICAZIONE SCRITTA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' D'OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

04. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE

ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD ABBIANO ESPRESSO VOTO

CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBA ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO

POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

05. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

- ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA

COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO;

- PRESENTARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E PROPOSTE DI RISOLUZIONI.

06. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIOGLIMENTO DEL

CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI

LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 20

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI

RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL

COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O

SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI

TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO

CONGIUNTI, PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O

DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGO NO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O

INDIRETTAMENTE IN

SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO

AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 21

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI

PREVISTI DAL REGOLAMENTO. NEL CASO IN CUI DEBBANO
ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE" IL
PRESIDENTE
DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA SEGRETA".

ART. 22

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSIGLIARI

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE
DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E
DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA, PER GRAVI
MOTIVI DI
ORDINE PUBBLICO.

03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI
AVVERTIMENTI,
ORDINARIE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI
DISORDINE.

ART. 23

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA
VALIDA

E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PREVISTI
DALLA LEGGE.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE DI REGOLA, CON VOTAZIONE
PALESE.

SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI

CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA CITATA UNA FACOLTA'
DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE
DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER
DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE,
SONO

PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE
NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO
MAGGIORI
VOTI.

ART. 24

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE
REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O
CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL
NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL
SUO

VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE EDI INSERIMENTO IN

ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO;

C) I CASI NEI QUALI PUO' ESSERE SCELTO UNO DEI CONSIGLIERI A SVOLGERE LE SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN

UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILTA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO

IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

ART. 25

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE

DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 26

ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA

ADUNANZA SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI CHE DEVE

AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, O

DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, O IN CASO DI

DIMISSIONI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE. LO STESSO TERMINE VALE

ANCHE IN CASO DI VACANZA O DI DIMISSIONI.

02. LA PRIMA ADUNANZA VA CONVOCATA ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA DATA DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DEVE PERVENIRE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE

NECESSARIE, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN

PERIODO MINIMO DI ALMENO CINQUE GIORNI.

03. L'ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA

BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE

LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI

SINDACO E DI ASSESSORI. IL DOCUMENTO VA SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA', RELATIVE ALLE RIUNIONI SUDDETTE,

CHE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 27

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE

FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E

DELLA FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI

GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO

COMUNALE.

ART. 28

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA N. 06 ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO

SENO, SALVO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORI, ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DAL PRIMO COMMA, N. 10 PIU' CITTADINI

PRESCELTI AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DAL

COMUNE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI

CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED IN ALLEGATO ALLO

STESSO SONO ILLUSTRATE E DOCUMENTATE LE PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE CHE MOTIVANO LA

CANDIDATURA.

ART. 29

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE, CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E TERMINI INDICATI DALLA LEGGE E DALL'ARTT. 26 DEL PRESENTE STATUTO.
02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE COMUNALE.

ART. 30

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE SONO DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL'ARTT. 26 NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA.
02. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 31

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.
02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DELLA ELEZIONE DELLA NUOVA.
03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 32

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E

NON

OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI
INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL
SEGRETARIO

COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA
CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL
NUOVO

ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTI POSSONO ESSERE
ELETTI

COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 33

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

A) MORTE;

B) DIMISSIONI;

C) REVOCA;

D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL
QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA
DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE
ESSERE

RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA
DEL

SINDACO QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO

POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO
UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA
LEGGE.

05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI,
DECADUTI

O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA

STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE
ED A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 34

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE
ATTRIBUZIONI E LE

RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO
QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE
DEL

GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA'

DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' E REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE. IL PARERE E' INSERITO NELLA DELIBERAZIONE.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO; E CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI L'ALBO PRETORIO.

08. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE.

SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

09. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL

DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO

LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL

SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO

DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

10. LA GIUNTA ADOTTA UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO, PREVIA APPROVAZIONE

DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ARTT. 32 LETT. A) DELLA L. 142/90 .

ART. 35

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SONO RISERVATI DALLA

LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, O

SEGRETARIO;

B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI

INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA EDI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA, NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DEL COMUNE,

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, I

LIVELLI DI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE

LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI EI MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO

DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO SENTITO IL

REVISORE DEL CONTO;

D) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

E) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E

TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA

SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

F) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

G) SVOLGE ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO EDI RACCORDO CON GLI ORGANI DI

PARTECIPAZIONE;

H) ELABORA I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

I) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE;

L) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARIE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

M) DELIBERA LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI

ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A ENTI E PERSONE, SECONDO

QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI ALL'ARTT. 12 L. 241/1990 ;

N) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO;

O) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I "REFERENDUM" CONSULTIVI, E

COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E'

RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

P) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI E INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE E DALLO

STATO QUANDO QUESTE NON SONO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E

DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

Q) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE, FATTA

SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO.

03. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE STABILITE DALLA LEGGE, SPETTA ALLA GIUNTA

COMUNALE DELIBERARE:

A) LE PERIZIE SUPPLETTIVE DI VARIANTE, ENTRO I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE;

B) L'APPROVAZIONE, SULLA BASE DI UNA DELIBERA QUADRO DEL CONSIGLIO COMUNALE (ALTERNATIVO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI), DI CONTRATTI D'OPERA AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE);

C) LE CONCESSIONI IN USO DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO, SALVO QUELLE DI COMPETENZA DEL SINDACO;

D) LE SOMMINISTRAZIONI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI, COMPRESSE LE MANUTENZIONI ORDINARIE, SULLA BASE DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E DEI CONTRATTI;

E) LE VARIAZIONI DELLE TARIFFE, CHE NON COMPORTINO MODIFICA DELLA DISCIPLINA GENERALE;

F) LE SERVITU' DI OGNI GENERE E TIPO;

G) LE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE;

H) L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI DI CARATTERE GIURIDICO O ECONOMICO DERIVANTI

DA NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO;

I) GLI ATTI IN MATERIA DI PERSONALE, AD ECCEZIONE DI QUELLI ATTRIBUITI AL SINDACO AL SEGRETARIO;

L) LE AZIONI E I RICORSI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI DA PROPORSI DAL COMUNE O PROPOSTI CONTRO IL COMUNE DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE, AI GIUDICI, ORDINARI O SPECIALI, DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESSE LE TRANSAZIONI CHE NON IMPEGNINO IL COMUNE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI E NEI LIMITI DEGLI ATTI

FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO. SPETTA ALTRESI' ALLA GIUNTA

COMUNALE ADOTTARE TUTTI GLI ATTI DELIBERATIVI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI

SPESA, CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVANO AGLI ALTRI ORGANI COMUNE.

04. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) ADOTTA APPOSITA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE A NORMA DELL'ARTT. 56 L.

142/90 NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE;

05. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI

IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E

DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 36

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, LE QUALI DEVONO ESSERE INVIAE REGIONE PIEMONTE CO.RE.CO. SEZ.

DECENTRATA DI BIELLA - ENTRO 05 GIORNI DALLA LORO ADOZIONE.

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA

CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO

NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI

RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON

RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 37

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE

ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL'ARTT. 25 DEL

PRESENTE STATUTO.

ART. 38

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE DETTA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'AZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E

DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

05. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESA GIURAMENTO DINANZI AL

PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL'ARTT. 11 DEL T.U.

10 GENNAIO 1957 N. 03 .

07. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO

GIURAMENTO.

08. SPETTANO AL SINDACO, OLTRE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO:

- A) RICHIEDERE FINANZIAMENTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- B) APPROVARE LE CONCESSIONI IN USO DI PLATEATICO E QUELLE RELATIVE AI LOCULI CIMITERIALI.

ART. 39

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

- A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
- B) CONVOCA IL CONSIGLIO E LO PRESIEDE;
- C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE LIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL' ASSESSORE DA LUI DELEGATO;
- D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DELLA GIUNTA;
- E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED IL PERSONALE ADDETTO DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;
- F) STIPULA I CONTRATTI, RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241 ;
- G) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. DA 106 A 110 DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 , E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 ;
- H) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- I) SOSPENDE, MOMENTANEAMENTE IN VIA CAUTELATIVA, NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;

L) IRROGA, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, LE SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE;

M) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI,

NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE

L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

N) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

O) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

P) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA

L. 142/90 ;

Q) RILASCIA AUTORIZZAZIONI CAMERALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE;

R) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE

LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

S) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PREVIO RICONOSCIMENTO REQUISITI PRESCRITTI IN CAPO AI SOGGETTI DESTINATARI DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI IN CONFORMITA' DELLE VIGENTI

NORME IN MATERIA;

T) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

U) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI

PERCHE' CONSIGLIO PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

V) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI

DALLA GIUNTA;

W) LIQUIDAZIONE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE ED IMPEGNATE;

Z) PRESIEDE COMMISSIONI DI GARA E CONCORSO.

02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGI, DAL

PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE

ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL

COMUNE.

ART. 40

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA'

DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI E SOCIETA'

APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA'

SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI

ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 41

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE

SINDACO SOSTITUIRLO IN VIA GENERALE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO PUO' DELEGARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE. LE

DELEGHE SONO CONFERITE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE, INDIVIDUATI SULLA

BASE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE E CON

DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI

SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

AL MEDESIMO ASSESSORE NON POSSONO ESSERE DELEGATE

FUNZIONI CHE AFFERISCONO A DIVERSE UNITA' ORGANIZZATIVE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO

AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELL'ENTE.

04. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI

DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI

FRONTE AL SINDACO.

06. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

07. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO

O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI

AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI.

ART. 42

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL'ARTT. 32 , LETT. N) DELLA L. 142/90 E COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 43

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 1934, N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTIGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL 03 COMMA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEI RESPONSABILI SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI CON L'APPLICAZIONE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 44

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI MANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E STATISTICA;

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATAGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI

AL PRECEDENTE COMMA, IL COMUNE E' TENUTO A RIMBORSARE, SALVO EVENTUALI AZIONI DI RIVALSA, LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 45

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE,

CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE LE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO

GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO

CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA

COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA

DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

TALI

RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE

NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE,

CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI

LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 46

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE

CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA'

DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD

ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI

DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI

CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE

RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,

MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ROGA I CONTRATTI ED AUTENTICA LE SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NEI

QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E'

DESTINATARIO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ARTT. 64 L. 142/90 E

ARTT. 89 T.U. 1934 N. 383 ;

D) SVOLGE FUNZIONE CERTIFICATIVA, INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NONCHE'

LE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE ED IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI

NELL'INTERESSE DEL CITTADINO;

E) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI

TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI,

CONSEQUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

F) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL

PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

G) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALE D'INCASSO.

ART. 47

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E

DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO-

GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI

PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 48

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO,

DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

ART. 49

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE

COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI

DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

CAPO 02

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 50

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. GLI UFFICI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU'

ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI

CITTADINI. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI

GLI ISTRUTTORI DIRETTIVI, GLI ISTRUTTORI ED I COLLABORATORI PROFESSIONALI,

COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO

L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO

LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO

L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI

DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI

ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE,

DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI

SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE GLI

UFFICI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI

STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA COMUNALE,

SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE, DISPONE ENTRO IL

MESE DI NOVEMBRE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA,

IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE SINGOLE

STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO

SUCCESSIVO.

03. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE

DEI
LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE
FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI CON I
SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER
PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

04. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA
DALL'AMBITO
DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI
SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O
FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE
NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

05. ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ART. SI PROVVEDE
CON LE
MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 51

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA',
OBIETTIVI

E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE
SVOLTA

ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI
E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE
EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE
FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE
DEVE

AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI,
COSTITUZIONE DI CONSORZIO O DI SOCIETA' PER AZIONI.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN
ECONOMIA, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE'
TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE,
UNIONE DI

COMUNI OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE,
ASSICURATE

IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI
UTENTI.

ART. 52

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO
DISCIPLINATI

DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 53

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 54

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI ED AGLI UFFICI

COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 55

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SU L'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA', AL
FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED
INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE
MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO
COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .
03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL
REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI
ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 56

CONTROLLO DI GESTIONE DEL REVISORE

01. PER DEFINIRE IN MATERIA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI
CONTROLLI

INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI,
INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI
DI

EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI
CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI
IDONEI

AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI
COERENZA I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E
REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

TITOLO 06

RESPONSABILITA'

ART. 57

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE
AL

COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI
SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI
CUI

AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA
GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN
MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE VENGA A CONOSCENZA,
DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI
INFERIORI DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA

01 ,

DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA
CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER
L'ACCERTAMENTO

LA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO

ART. 58

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO AMMINISTRATORE O DA DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL A NORMA PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI

VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE

RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO GIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO

OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI

ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 59

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI DENARO DEL

COMUNE SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO

DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E

LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 60

PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' EDI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 61

ORDINAMENTO

01. L' ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL' AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA

FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO

DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 62

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

INDISPENSABILI. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA

CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L' EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL' AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE

IMPOSTE TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO, CON APPOSITA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, QUESTE ULTIME OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER

QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI, SALVO

LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE ALLA DISCIPLINA GENERALE

DELLE TARIFFE.

ART. 63

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE. ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RAGIONIERE.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I

BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI O, COMUNQUE DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO

STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

ART. 64

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO

SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN

MODI DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. IL BILANCIO E' MESSO A DISPOSIZIONE PER LA VISIONE AL PUBBLICO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SEGRETARIO COMUNALE. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO

DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 65

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPREDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DI CUI ALL' ARTT. 55 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 66

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L' ASSESSORE DELEGATO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 67

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08

GENNAIO 1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA
01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALLA STIPULANDA
CONVENZIONE.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ART. 68

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI
COLLABORAZIONE
CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITAMENTE CON LA
CITTADINANZA (COMUNITA'), AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE
UNITAMENTE
AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL
RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 69

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L' ATTIVITA' DELL' ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI
D' INTERESSE
COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA
AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE
ATTRAVERSO
ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 70

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E
L' ESERCIZIO
ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA'
DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L' ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE
PUBBLICHE,
LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED
ALTRI SERVIZI ATTRAVERSO STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON
ALTRI
COMUNI O PROVINCE.
02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA
LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 71

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 70 DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO, CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 72

UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 68 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, PUO' COSTITUIRE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CON TERMINI, CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.
02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE DELL'UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE.
04. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

ART. 73

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI

IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E

L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER

L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO,

I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI

DELLA GIUNTA COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 74

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I

CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA,

ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL

COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI

PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

SOCIALI.

03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

- A) IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON I CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI;
B) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.
04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA',
L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

SEZIONE 02 RIUNIONI ASSEMBLEE CONSULTAZIONI.

ART. 75

RIUNIONI ED ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE.
02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, SPAZI E STRUTTURE IDONEE. LE CONDIZIONI E MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.
03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE SARA' RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO ANCHE PER LE ASSEMBLEE DISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE ESSERE FISSATO IL LIMITE DELLE SPESE A CARICO DEL FONDO ECONOMALE.
04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:
A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;
B) PER DIBATTERE PROBLEMI;
C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.
05. LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISPOSTA DAL SINDACO,
DALLA GIUNTA, DAL CONSIGLIO COMUNALE.
06. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 76

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE O LA GIUNTA COMUNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU

RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, DELIBERANO LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE

SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. CONSULTAZIONI, NELLE FORME PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE MENZIONATI NEGLI ATTI DEL

CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE CHE NE FANNO ESPlicita MENZIONE NELLE INERENTI DELIBERAZIONI.

04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE.

CAPO 02

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 77

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI

COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA

DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI GENERALI (COMUNITARI).

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO

STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE

DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE,

PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 78 ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI IN FORMA SCRITTA CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VERRA' FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI VENTI GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

ART. 79 PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI

DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. L'ORGANO COMPONENTE, PUO' DISPORRE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO TRAMITE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO E COMUNICAZIONE SCRITTA AI FIRMATARI DELLA STESSA.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30

DALLA
PRESENTAZIONE

04. SE IL TERMINE PREVISTO DAL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE

SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DAL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 80

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DI REGOLAMENTI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI SPECIFICHE PROPOSTE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO CINQUANTA CITTADINI RESIDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIRITTO D'INIZIATIVA NON PUO' ESSERE ESERCITATO SULLE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E

FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

CAPO 03

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 81

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE

DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 84 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

ART. 82

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.
02. LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.
03. IL COMUNE RICONOSCE NELLA LOCALE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO IL RUOLO DI STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI ARTISTICI E CULTURALI, NONCHE' DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA.

ART. 83

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INTERESSANO SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI, PUO' PROCEDERE ALLA CONSULTAZIONE DEGLI INTERESSATI, O DIRETTAMENTE MEDIANTE QUESTIONARI, ASSEMBLEE, UDIENZE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, O INDIRECTAMENTE, INTERPELLANDO I RAPPRESENTANTI DI TALI CATEGORIE.
02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI RIVOLTA IN CAMPI DI ASSISTENZA E UMANITARI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.
03. IL COMUNE, FAVORISCE CON APPOSITI INTERVENTI LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE.
04. IL COMUNE PUO' STIPULARE, CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA' COOPERATIVE, OPERANTI NEI SETTORI INDICATI AL COMMA 03 , CONVENZIONI PER UNA MIGLIORE E COORDINATA GESTIONE SERVIZI COMUNALI.
05. IL COMUNE PUO' CONSULTARE LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO COME PURE ALTRE ASSOCIAZIONI OPERANTI CON I MODI STABILITI DALL'ARTT. 82 .

ART. 84

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

CAPO 04

REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

ART. 85

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NEGLI ULTIMI DUE ANNI.
03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:
- A) IL DIECI PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;
 - B) IL CONSIGLIO COMUNALE;
04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 86

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

ART. 87

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUNCIARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORMA ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 88

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI CON LE LIMITAZIONI

PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA

NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI

CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA

E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI

DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI

INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE

L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA

ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT.

26

LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

CAPO 05

DIFENSORE CIVICO

ART. 89

ISTITUZIONE

01. AI SENSI DELL' ARTT. 08 DELLA LEGGE 142/90 , IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE IL DIFENSORE CIVICO IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI

GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE SEGNALANDO ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA GLI E LE

DISFUNZIONI DELLA STESSA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI. ABUSI IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA

GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO

ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

02. REQUISITI PER L'ELEZIONE IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO TRA I CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE PER

L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE, ED E' SCELTO TRA I CITTADINI CHE PER

PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI

INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA

GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

03. MODALITA' ELEZIONE E DURATA IN CARICA IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA

MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE

MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA DOPO DUE VOTAZIONI E' ELETTO A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN

CARICA

PER CINQUE ANNI DALL'ELEZIONE E COMUNQUE FINO ALL'ELEZIONE

DEL SUCCESSORE. IL DIFENSORE CIVICO E' RIELEGGIBILE UNA VOLTA SOLA.

04. INCOMPATIBILITA' L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON

L'ESERCIZIO DI QUALSIASI IMPIEGO PUBBLICO E DI ATTIVISMO

PARTITICO, CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO, DI

QUALSIASI COMMERCIO O PROFESSIONE INTERFERENTI CON L'ATTIVITA' COMUNALE. PER LA RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' SI

APPLICANO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

05. AMBITO DELL'INTERVENTO IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE SU RICHIESTA

DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA

INIZIATIVA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI. I CONSIGLIERI COMUNALI

NON POSSONO PROPORRE ISTANZE AL DIFENSORE CIVICO. LA MATERIA DEL PUBBLICO IMPIEGO NON PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

06. POTERI IL DIFENSORE CIVICO PUO' RICHIEDERE L'ESIBIZIONE SENZA IL LIMITE DEL

SEGRETO D'UFFICIO DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI

RELATIVI ALL'OGGETTO DEL PROPRIO INTERVENTO E CONVOCARE IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO COMPETENTE AL FINE DI OTTENERE OGNI UTILE IN

INFORMAZIONE SULLO STATO DELLA PRATICA. PUO' ALTRESI' ACCEDERE AGLI UFFICI

PER COMPIERVI ACCERTAMENTI. IL DIFENSORE CIVICO E'

TENUTO AL SEGRETO SULLE NOTIZIE DI CUI E' VENUTO IN POSSESSO PER RAGIONI D'UFFICIO.

07. RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE E RELAZIONE IL DIFENSORE CIVICO PUO'

INVIARE PROPRIE RELAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE. IL

DIFENSORE CIVICO SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31

MARZO DI OGNI ANNO SOLARE UNA RELAZIONE SULLA PROPRIA

ATTIVITA' SVOLTA CON EVENTUALI PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE E AMMINISTRATIVE. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A DARE ALLA RELAZIONE ADEGUATA PUBBLICITA'.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 90

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI

ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 91

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI

LOCALI, POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO

DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED

AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT.

80 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE TENUTE IN CONSIDERAZIONE TUTTE LE NECESSARIE VOCI PER LA LORO COSTITUZIONE.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO:

DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE NONCHE' PER LA

DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI

ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA, ESSI SONO ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA

CONSULTARLI.

ART. 92

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO O DEI REGOLAMENTI, DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ED IN ALTRE

LEGGI, E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI

SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 93

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO E STRAORDINARIO, IN

APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI

CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO

CONOSCIBILI COMPATIBILMENTE ALLA STRUTTURA COMUNALE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI

PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO,

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL

COMMA 02 DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI; LA LORO

EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO'

SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 94

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO, I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE

LEGISLAZIONE

CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE.